



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. Tomasi di Lampedusa"

Indirizzo Musicale - Sezioni Associate Montevago (AG) – Sambuca di Sicilia (AG)
Via Roma, n. 1 - 92018 Santa Margherita di Belice (AG)
C.M.: AGIC80800E - C. F.: 92010670849 - C.U.: UF56TW Tel.:
092531260 - 092538062



P.E.O.: agic80800e@istruzione.it - P.E.C.: agic80800e@pec.istruzione.it - Sito web: www.ictlampedusa.edu.it

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DELLE LAVORATRICI MADRI

-- Informativa --

INTRODUZIONE

Il documento presenta le linee guida relativamente agli aspetti di tutela della salute della lavoratrice madre e del nascituro.

In esso vengono ripresi i riferimenti normativi in materia di tutela della lavoratrice ed illustrati i principali fattori di rischio per la salute della donna e del bambino presenti nei luoghi di lavoro.

Il documento rappresenta un'utile guida per il datore di lavoro che deve adempiere agli obblighi di tutela nei confronti delle dipendenti in stato di gravidanza ed un valido mezzo di informazione per le lavoratrici che devono conoscere i propri diritti.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il *"Testo unico delle disposizioni in materia di tutela della maternità e paternità"* approvato con D.Lgs. 26.03.2001 n. 151 con i relativi allegati e le disposizioni da essi richiamate costituiscono i riferimenti normativi del presente documento.

Per una più agevole lettura di quest'ultimo in appendice sono riportate le disposizioni normative richiamate nel testo ed in particolare il capo II oltre agli Allegati A, B, C del D.lgs. 151/01.

Per consentire una maggiore esplicitazione dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri vietati ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 151 definiti nell'Allegato A del medesimo decreto sono citati in appendice:

- l'art. 6 e l'Allegato I della L. 17.10.1967 n. 977 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla cui analisi si ricava che sono vietati alle donne durante la gestazione le lavorazioni, i processi e i lavori vietati agli adolescenti;
- l'art. 41 del D.lgs. 81/08 che ha abrogato e sostituito il DPR. 303/56 con riferimento alle lavorazioni che espongono ad Agenti fisici (Titolo VIII del D.lgs. 81) alle Sostanze pericolose (Titolo IX) e agli Agenti biologici (Titolo X fisici) dalla cui lettura si ricava che sono vietati alle lavoratrici durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto le lavorazioni che esponendo ai predetti agenti prevedono l'obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori addetti, nei casi stabiliti dalla legge (lett. B dell'Allegato A);
- gli allegati 4 e 5 del DPR 1124/1965 dalla cui disamina è possibile determinare le lavorazioni che per il fatto che espongono la lavoratrice al rischio di contrarre malattia professionale sono vietate durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto (indipendentemente dalla sussistenza di un livello di rischio tale da imporre l'obbligo di sorveglianza sanitaria come previsto alla lettera precedente) (lett. C dell'Allegato A).

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Coerentemente con i principi generali della normativa europea di tutela della salute nei luoghi di lavoro, è affidato al Datore di lavoro il compito di valutare periodicamente anche i rischi derivanti dalle attività svolte in azienda per la gravidanza e l'allattamento, tenendo conto sia della salute della donna che di quella del bambino, e di prevedere le conseguenti misure di protezione e prevenzione, ivi compreso eventuali modifiche di orario e condizioni di lavoro o lo spostamento ad una mansione non a rischio.

La valutazione deve essere effettuata in collaborazione con le figure scolastiche previste dal D.Lgs. 81/08, in particolare il Medico Competente che riveste un ruolo decisivo nell'individuazione delle mansioni pregiudizievoli e delle conseguenti misure di tutela da adottare.

Relativamente ai risultati della valutazione ed alle conseguenti misure di prevenzione, il DDL deve informare i lavoratori.

L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 36 del D.Lgs. 81/08 comprende quello di informare le lavoratrici sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate, ed è specificamente sanzionato dall'art. 55. comma 5 lett. c.

Qualora una lavoratrice informi il Datore di trovarsi in stato interessante, la Valutazione preventiva consente di eseguire rapidamente l'obbligatoria valutazione individualizzata dei rischi e mettere in atto le misure di protezione adeguate (tra cui la revisione dei contenuti della mansione eliminando quelli a rischio, il cambio di mansione oppure, nell'impossibilità di attuare i primi due, la richiesta alla Direzione Provinciale del Lavoro di interdire la lavoratrice, in modo anche da poter nominare un supplente).

Il fattore "tempo" è fondamentale, in quanto è proprio nel primo trimestre di gestazione che la donna e il feto sono più vulnerabili a determinati pericoli (aborto spontaneo, intossicazione da agenti chimici, eventuali malformazioni dovute anche a possibili agenti biologici, ecc.).

Determinante quindi una tempestiva comunicazione del proprio stato al Datore di lavoro.

La valutazione dei rischi a carico del Datore di Lavoro prevede prima di tutto l'identificazione dei lavori vietati (per i quali è previsto l'allontanamento durante la gravidanza e, in alcuni casi, fino a sette mesi dopo il parto) e – relativamente ai restanti lavori – l'individuazione di possibili fattori di rischio residuo per la gravidanza (per esempio: l'orario, i turni, la postura fissa, ecc.), per i quali devono essere adottate misure protettive.

In secondo luogo, il Datore di Lavoro deve valutare, in relazione all'organizzazione aziendale, la possibilità di spostamento a mansioni compatibili con la gravidanza e con il periodo postpartum.

Infine, se lo spostamento non è possibile il Datore di Lavoro deve avviare con la Direzione Provinciale del Lavoro la procedura di interdizione anticipata seguendo la logica del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

In sintesi, il datore di lavoro deve:

1) in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, identificare le

mansioni/lavorazioni vietate per la gravidanza e/o l'allattamento;

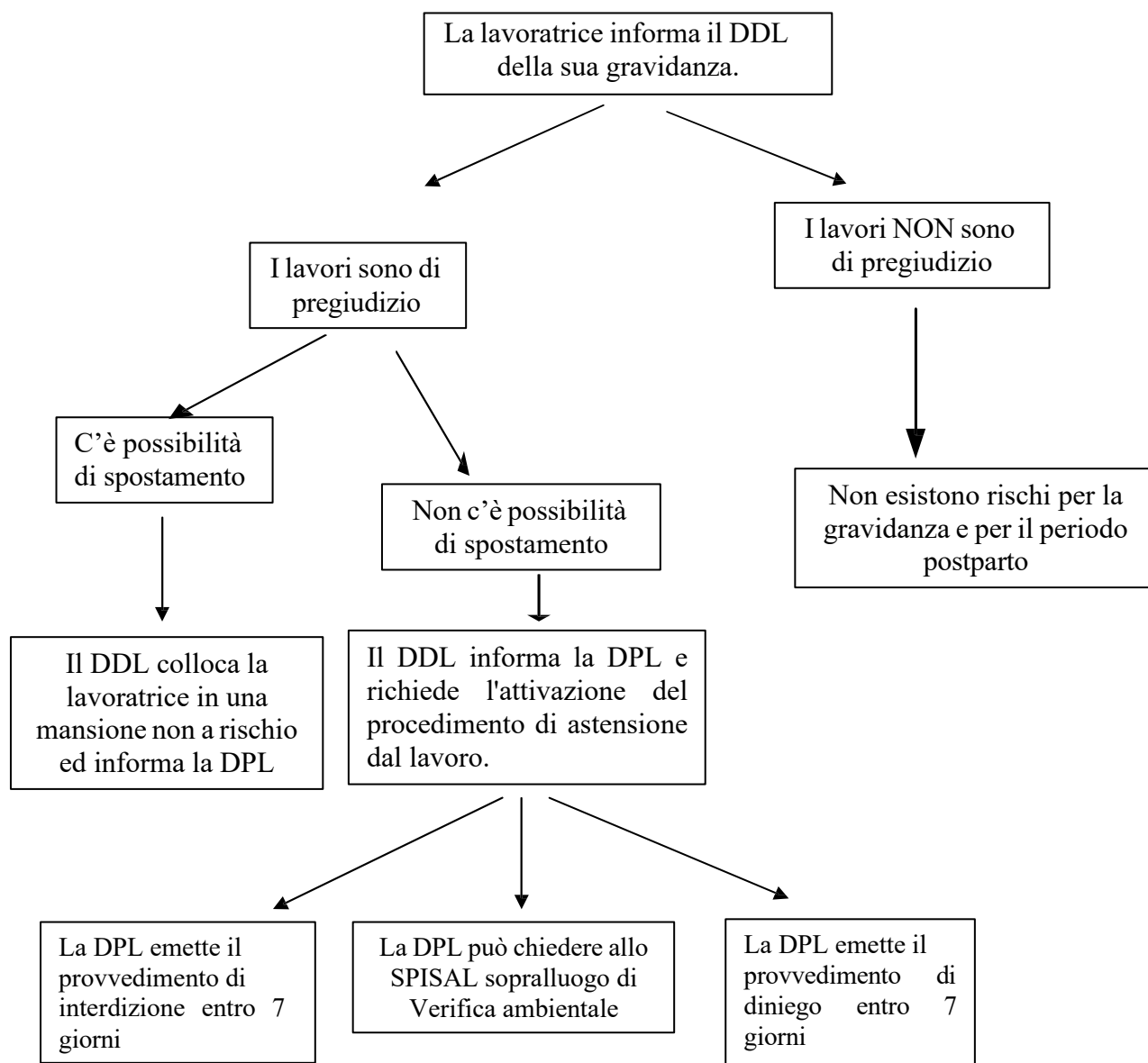
2) integrare il documento di valutazione del rischio con l'analisi e l'identificazione delle operazioni incompatibili;

3) informare tutte le lavoratrici in età fertile dei risultati della valutazione e della necessità di segnalare lo stato di gravidanza non appena ne vengano a conoscenza.

D'altra parte, la lavoratrice correttamente informata, consapevole cioè dei propri diritti e dei rischi per la sua salute e di quella del bambino, deve informare tempestivamente del proprio stato di gravidanza il datore di lavoro.

Nello schema allegato sono riportate in sintesi le principali tappe:

Il DDL valuta i rischi, per la gravidanza e per il periodo post-parto, derivanti dalle attività svolte in azienda; individua i lavori vietati e quelli che richiedono particolari misure (all A-B- del DLgs 151/01); individua le misure di prevenzione e protezione ed informa le lavoratrici.



La lavoratrice può, in qualsiasi momento, rivolgersi agli Enti per avere informazioni sui suoi diritti.

ALLEGATO

CAPO II

D.Lgs. 26.03.2001 n. 151 - Tutela della salute della lavoratrice

6. Tutela della sicurezza e della salute (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 1; legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 9)

1. Il presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8.

2. La tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età.

3. Salva l'ordinaria assistenza sanitaria e ospedaliera a carico del Servizio sanitario nazionale, le lavoratrici, durante la gravidanza, possono fruire presso le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, con esclusione dal costo delle prestazioni erogate, oltre che delle periodiche visite ostetrico-ginecologiche, delle prestazioni specialistiche per la tutela della maternità, in funzione preconcezionale e di prevenzione del rischio fetale, previste dal decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, purché prescritte secondo le modalità ivi indicate.

7. Lavori vietati.

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 3, 30, comma 8, e 31, comma 1; decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 3; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 3)

1. È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato A.

2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B.

3. La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto.

4. La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.

5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.

6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.

7. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 è punita con l'arresto fino a sei mesi.

8. Esposizione a radiazioni ionizzanti. (omissis)

9. Polizia di Stato, penitenziaria e municipale

10. Personale militare femminile (omissis)

11. Valutazione dei rischi (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 4)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.

2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

12. Conseguenze della valutazione (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 5)

1. Qualora i risultati della valutazione di cui all'articolo 11, comma 1, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.

2. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall'articolo 7, commi 3, 4 e 5, dandone contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, che può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all'articolo 6, comma 1, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di fuori dei casi di divieto sanciti dall'articolo 7, commi 1 e 2.

4. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 è punita con la sanzione di cui all'articolo 7, comma 7.

13. Adeguamento alla disciplina comunitaria (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, articoli 2 e 8)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono recepite le linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi con l'attività svolta dalle predette lavoratrici.

2. Con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvede ad adeguare ed integrare la disciplina contenuta nel decreto di cui al comma 1, nonché a modificare ed integrare gli elenchi di cui agli allegati B e C, in conformità alle modifiche alle linee direttrici e alle altre modifiche adottate in sede comunitaria.

14. Controlli prenatali (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 7)

1. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.

2. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.

15. Disposizioni applicabili (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 9)

1. Per quanto non diversamente previsto dal presente Capo, restano ferme le disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché da ogni altra disposizione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

DLGS 151/01, INDIVIDUAZIONE DEI LAVORI PERICOLOSI, FATICOSI E INSALUBRI PER LE GESTANTI

Allegato A al D.Lgs 151/01

Elenco lavori faticosi, pericolosi ed insalubri vietati alle gestanti.

Vietato adibire al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento di pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.

I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, vietati alle donne in gestazione, come già definiti dall'articolo 3 Legge 1204/71 e ripresi dall'art. 7 del D. Lgs. 151/01, sono:

- a) quelli previsti dal D. Lgs. 345 /99 e 262/00, sulla protezione dei giovani lavoratori;
- b) i lavori indicati nella tabella allegata al D.P.R. 303/56, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche;
- c) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al D.P.R. 30/6/65 n° 1124 e successive modificazioni;
- d) i lavori che espongono a radiazioni ionizzanti;
- e) i lavori su scale e impalcature mobili e fisse;
- f) i lavori di manovalanza pesante;
- g) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante;
- h) i lavori con macchina mossa a pedale o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente o esiga un notevole sforzo;
- i) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni;
- l) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali;
- m) i lavori agricoli che comportano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame;
- n) i lavori di monda e trapianto del riso;
- o) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto.

Allegato B al D.Lgs 151/01

Ulteriore elenco di lavori faticosi, pericolosi ed insalubri vietati alle gestanti.

Tra i lavori faticosi, pericolosi ed insalubri sono inclusi anche quelli comportanti il rischio di esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici o a condizioni particolari di lavoro, come elencati nell'allegato B dell'art. 7, 2° comma, del D. Lgs. 151/01 e già compresi nell'allegato II del D. Lgs. 645/96.

Le attività vietate alle gestanti sono:

lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad es. in camere sotto pressione, immersione subacquea;

lavoro comportante il rischio di esposizione a toxoplasma;

lavoro con rischio di esposizione al virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;

lavori con impiego di piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

Le attività vietate alle donne dopo il parto, durante il periodo di allattamento, sono:

lavori in presenza di piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

Allegato C al D.Lgs 151/01

A. AGENTI

- 1 **Agenti fisici**, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:
 - a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
 - b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorso-lombari; rumore;
 - c) radiazioni ionizzanti;
 - d) radiazioni non ionizzanti;
 - e) sollecitazioni termiche;
 - f) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno che all'esterno dello stabilimento, fatica
 - g) mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici gestanti.
- 2 **Agenti biologici** dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 626/94 e successive modifiche, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato B.
- 3 **Agenti chimici**. Gli agenti chimici qui di seguito elencati, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato B.
 - a) sostanze etichettate R40; R45; R46; e R47 ai sensi della direttiva n° 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell'allegato B;
 - b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del D. Lgs. 626/94 e successive modifiche; mercurio e suoi derivati;
 - c) medicinali antimitotici;
 - d) monossido di carbonio;
 - e) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

B. PROCESSI

Processi industriali che figurano nell'allegato VIII del D. Lgs. 626/94 e successive modifiche.

C. CONDIZIONI DI LAVORO

Lavori sotterranei di carattere minerario.

ULTERIORI VIETATI ALLE GESTANTI

D. Lgs. 151/2001 art. 8 (ex D.Lgs. 230/95) Esposizione a radiazioni ionizzanti	Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo di gravidanza. E' altresì vietato esporre a rischio di contaminazione da radiazioni ionizzanti le donne che allattano.
D. Lgs. 151/01 Art. 53, 1° comma	E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino.

ANALISI DELLE PRINCIPALI MANSIONI

PROFILI DI RISCHIO E PROVVEDIMENTI PER ALCUNI DEI PRINCIPALI SETTORI/COMPARTI

ELENCO A SCOPO ESEMPLIFICATIVO, NON ESAUSTIVO, DI ALCUNE SITUAZIONI LAVORATIVE

COMPARTO MANSIONE	ESPOSIZIONE	PERICOLOSA e FATTORE DI RISCHIO	RIFERIM. D.LGS. 151/01	PERIODO ASTENSIONE
Scuola	Educatrici di Asili Nido e Insegnanti di scuola dell'infanzia	Sollevamento bambini (movimentazione manuale di carichi)	Alleg. A lett. F e G Alleg. C lett. A punto 1 b)	_ Gestazione _ Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto in base alla
		Posture incongrue e stazione eretta prolungata	Alleg. A lett. F e G	_ Gestazione
		Stretto contatto e igiene personale dei bambini (rischio biologico)	Alleg. B lett. A punto 1b) Alleg. C lett. A punto 2	_ Gestazione _ Puerperio fino a 7 mesi
	Insegnanti di scuola primaria (ex elementari)	Rischio biologico da valutare (assenza di immunizzazione per virus rosolia; periodi di epidemia; ecc.)	Alleg. B lett. A punto 1 b) Alleg. C lett. A punto 2	_ Gestazione _ Puerperio fino ai 7 mesi dopo il parto da valutare caso per caso
	Personale di appoggio docente e non	Ausilio ad allievi non autosufficienti dal punto di vista motorio o con gravi disturbi comportamentali (rischio di reazioni improvvisi e violente)	Alleg. A lett. F, G e L	_ Gestazione _ Puerperio fino ai 7 mesi dopo il parto da valutare caso per caso
		Movimentazione manuale disabili	Alleg. A lett. F e G Alleg. C lett. A punto 1 b)	_ Gestazione _ Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi
		Possibile stretto contatto e igiene personale dei disabili (rischio biologico)	Alleg. B lett. A punto 1b) Alleg. C lett. A punto 2	_ Gestazione in base alla valutazione dei rischi _ Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi

Scuola	Collaboratrice scolastica (ex bidella)	Impiego di prodotti di pulizia pericolosi per la salute (rischio chimico)	Alleg. C lett. A punto 3 a) e b) Alleg. A lett. C	_ Gestazione _ Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi
		Uso di scale	Alleg. A lett. Scuola E	_ Gestazione
		Lavori pesanti con movimentazione di carichi	Alleg. A lett. F Alleg. C lett. A punto 1 b)	_ Gestazione _ Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi
Uffici Impiegata	Uffici Impiegata	Posture incongrue per impiego di VDT	Art 17 comma 1	Un mese anticipato
		Archiviazione pratiche (fatica fisica) front office (stazione eretta)	Alleg. A lett. F e G	_ Gestazione
Imprese di pulizie	Pulizie ordinarie	Impiego di prodotti di pulizia pericolosi per la salute (rischio chimico)	Alleg. C lett. A punto 3 a) e b) Alleg. A lett. C	_ Gestazione _ Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi
		Uso di scale	Alleg. A lett. E	_ Gestazione
		Lavori pesanti	Alleg. A lett. F	_ Gestazione
		Stazione eretta	Alleg. A lett. G	_ Gestazione
		Eventuali pericoli presenti nei reparti industriali: (rischio chimico, fisico, ..)	Alleg. C lett. A punto 3 a) e b) Alleg. C lett. A punto 1 c), g) Alleg. A lett. C	_ Gestazione _ Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi
		Possibile contatto con materiale potenzialmente infetto (rischio biologico)	Alleg. C lett. A punto 2	_ Gestazione in base alla valutazione dei rischi _ Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi
		Movimentazione pazienti	Alleg. A lett. F e G Alleg. C lett. A punto 1 b)	_ Gestazione _ Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi

		Movimentazione pazienti	Alleg. A lett. F e G Alleg. C lett. A punto 1b)	_ Gestazione _ Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi
		Possibile contatto con persone non autosufficienti o liquidi biologici infetti (rischio biologico)	Alleg. C lett. A punto 2	_ Gestazione parto se in presenza di patologie infettive documentate _ Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto se in presenza di patologie infettive documentate

Per presa visione

La lavoratrice

Il Datore di Lavoro

Luogo e Data
